

CONTRATTO
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI SOFTWARE GOOGLE
E SERVIZI CONNESSI PER LA CRUI/UNIVERSITA' ITALIANE
CIG [B85B21641C]

TRA

CRUI, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Rondanini 48, C.F. 97476030586 in persona dell'attuale Presidente, Prof.ssa Laura Ramaciotti,

E

Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, in persona del Procuratore Speciale Dott. Marco Pitorri, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 13/10/2025, dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma, Repertorio n. 25028, Raccolta n. 12462 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la CRUI è l'Associazione delle Università statali e non statali riconosciute, nonché degli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, generalmente indicati nel loro insieme come "istituzioni universitarie";
- b) che alla CRUI aderiscono 85 istituzioni universitarie come sopra definite;
- c) che nel prosieguo del presente atto, così come nei documenti Disciplinare di Gara, Condizioni di Gara, Capitolato tecnico, e in tutti gli altri documenti relativi alla gara, le istituzioni universitarie aderenti alla CRUI vengono indicati come "Università";
- d) che le Accademie, gli Enti di ricerca e le Aziende Ospedaliere Universitarie, pur non essendo associati alla CRUI, conservano comunque un interesse concreto ed attuale ad aderire al presente contratto in funzione della necessità di acquisire gli stessi diritti ottenuti dalle Università per assicurare livelli di servizio adeguati;
- e) che l'insieme delle istituzioni di cui ai precedenti punti b), d), elegibili ai fini del presente contratto, sono indicate al seguente link pubblico <https://ict.crui.it/community/>
- f) che recentemente la CRUI e Google hanno trovato un comune interesse a definire un contratto unico nazionale per l'intero sistema universitario nazionale;
- g) che le singole Università, pur trovando di interesse la soluzione che la CRUI sottoscriva un unico contratto nazionale, conservano la piena autonomia di aderire o meno al contratto stesso;
- h) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo CRUI, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, le richieste di fornitura effettuate dalla CRUI;
- i) che la CRUI, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e a seguito della Delibera a contrarre della Giunta della CRUI del 14 luglio 2025, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per quanto in oggetto, attraverso una procedura aperta (CIG

[B85B21641C] svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. OJ S 184/2025 (numero pubblicazione avviso: 626338-2025);

- j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da CRUI e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto ed eseguire le richieste di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal suo allegato, ivi compreso il Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata da COFACE per un importo di Euro 1.260.000,00= (unmilione duecentosessanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- m) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la CRUI nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto le condizioni generali di quanto definito dai singoli Enti Eleggibili aderenti attraverso la richiesta inoltrata tramite la piattaforma web appositamente predisposta;
- n) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri, l'Offerta economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- a) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- b) Enti Eleggibili: tutte le Università e gli Enti che utilizzano il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, che hanno sottoscritto l'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, i cui riferimenti sono reperibili al link: <https://ict.crui.it/community/>;
- c) Ai sensi del presente Contratto la fornitura di soluzioni software Google e servizi connessi è definita nel capitolato tecnico di gara
- d) Prodotti: sono le soluzioni software e i servizi connessi presenti sul Listino definito nel capitolato tecnico di gara

2. Le espressioni riportate nei documenti che compongono e che sono parte integrante del presente atto, e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Documenti e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:

a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati compreso, ove applicabile, il D.P.C.M. n. 452/97;

b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, CRUI, le Università interessate e gli Enti Eleggibili da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Si precisa inoltre che il Capitolato Tecnico (CSO) ed il Disciplinare fanno parte integrante del contratto.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura triennale, da parte del Fornitore e in favore di CRUI per conto delle singole Università ed Enti Eleggibili, di soluzioni software Google e servizi connessi, come definiti nella documentazione di gara.

2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della CRUI a eseguire le prestazioni così come richiesto e nella misura richiesta dalla CRUI per conto degli Enti Eleggibili aderenti.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a fornire un'interfaccia WEB per la gestione del Contratto, come meglio definito nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

4. In ogni caso, le predette forniture di soluzioni software e di servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica.

5. La CRUI si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, con le modalità previste dall'art. 120 comma 9 del Codice.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente Contratto ha una durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto".

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE E GARANZIA

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali, a:

a) garantire che le soluzioni software e i servizi connessi, forniti ai sensi del Contratto abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla

normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione delle richieste inserite tramite la piattaforma web e dei mandati;

b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Contratto e negli Allegati;

c) manlevare gli Enti che aderiscono al contratto e la CRUI, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso delle soluzioni e dei servizi oggetto del presente Contratto e dei mandati.

2. Il Fornitore garantisce che le soluzioni software oggetto del presente Contratto sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

ARTICOLO 7 CONSEGNA E VERIFICHE

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad attivare i servizi con le modalità specificate nel Capitolato Tecnico di gara.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto ad erogare servizi professionali e di formazione/certificazione in conformità e con le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché un servizio di assistenza secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti, mediante l'attivazione di un apposito "Customer Care" con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste relative agli ordini ricevuti.

2. Oltre a quanto sopra, il Fornitore dovrà altresì garantire quanto previsto dal Capitolato tecnico relativamente alla realizzazione di una piattaforma web per la gestione degli ordini.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto il numero telefonico e l'indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di intervento, apertura e chiusura delle chiamate, vale quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato alla CRUI e/o alle Università e gli Enti Eleggibili richiedenti l'intervento, unitamente alla data ed ora di registrazione.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi, comprensivi di ogni attività contrattuale, dovuti al Fornitore da CRUI per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo sono determinati applicando la percentuale di sconto - offerta in gara - al prezzo unitario delle singole voci del listino riportato nel Capitolato Tecnico, da riportare in fattura.

2. In ottemperanza alle previsioni sancite dalla legge n.136/2010 per i conto correnti dedicati ai fini della relativa tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato TIM_Comunicazionecontocorrentededicated-signed) i predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico e saranno corrisposti da CRUI entro 90 giorni dalla data della fattura e dalla consegna dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 7 delle Condizioni generali, e accreditati, a spese di CRUI, sul conto corrente n. 9556759 intestato al Fornitore presso POSTE ITALIANE, Codice IBAN IT79A0760101600000009556759 oppure conto corrente n. 000005256355, intestato al Fornitore presso UNICREDIT SPA, Codice IBAN IT31H0200809440000005256355.

3. In caso di ritardo, da parte di CRUI, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori come previsto nelle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere alla CRUI e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 10

PENALI

1. In caso di mancato rispetto, non imputabile alla CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro 1000,00= (mille/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al su richiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata sostituzione, non imputabile alla CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei beni oggetto di verifica negativa nei termini di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al su richiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CRUI una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 18/02/2026 da COFACE avente n. 2462478 di importo pari ad Euro 1.260.000,00= (unmilione duecentosessanta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o il Contratto, qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 20 (venti) giorni dalla Data di Attivazione del Contratto.
2. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli mandati, CRUI ha facoltà di rifornirsi, ove riterrà più opportuno, del quantitativo di quanto oggetto del presente Contratto non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Università, gli Enti Eleggibili e/o dalla CRUI.
3. Con l'esercizio di tale facoltà da parte della CRUI, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 11, comma 7 delle condizioni generali.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto o delle singole Forniture, saranno oggetto, da parte della CRUI, di segnalazione all'ANAC nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 36/2023.
5. Si applica l'articolo 13 delle condizioni generali.

ARTICOLO 13

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale per l'esecuzione del presente Contratto, per parte del Fornitore, è Laura Lopes, che è anche il referente responsabile nei confronti delle Università, degli Enti Eleggibili e della CRUI; egli avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore;
2. Il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 è il dott. Guido Sperduti.
3. Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è Jürgen Ambrosi.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e gli Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto, al suo Allegato e ai documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto, non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli mandati (o di parte di essi) da parte della CRUI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali altri accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. La natura delle prestazioni oggetto del presente appalto, come descritto negli articoli che precedono, non consente l'applicazione dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs 36/2023.
4. Il presente contratto è stipulato con gli effetti dell'articolo 90 del D. Lgs. 159/2011. In assenza di requisiti o nelle situazioni indicate all'art. 92 comma 3 codice antimafia si procederà alla risoluzione del contratto.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia); Articolo 7 (Consegna e verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 14 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente Contratto:

Articolo 3 (Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 ((Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Foro competente)

CRUI

IL FORNITORE

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI

Contratto per la fornitura triennale di servizi per allestimento spazi didattici e amministrativi Apple e servizi connessi, per CRUI/università italiane

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Si rimanda alle definizioni del contratto.

ARTICOLO 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato in via gradata:
 - a) dal Contratto, dal suo Allegato e ai documenti che costituiscono parte integrante del Contratto, che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. Il Contratto è efficace e può essere utilizzato dalla CRUI a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.
2. Il contratto prenderà avvio dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, la CRUI si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del Contratto da parte di CRUI nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione dei mandati inoltrati dalla CRUI.

ARTICOLO 4 VALIDITÀ TEMPORALE DEL CONTRATTO

1. Si rimanda all'art. 5 del contratto.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad attuare tutte le attività necessarie, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto del Contratto stesso, fatto salvo il pagamento degli importi dovuti per le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto stesso, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, e nei documenti che costituiscono parte integrante del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei documenti che ne costituiscono parte integrante; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, e nei documenti che ne costituiscono parte integrante, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti degli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti secondo quanto specificato nel Contratto e nei documenti che ne costituiscono parte integrante;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire agli Enti Eleggibili aderenti ed alla CRUI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto e nei mandati;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Enti Eleggibili aderenti o dalla CRUI, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla CRUI, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla CRUI e agli Enti Eleggibili aderenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla Fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Università, agli Enti Eleggibili aderenti, e la CRUI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Università e gli Enti Eleggibili stessi; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Università e degli Enti Eleggibili aderenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Università stesse e dagli Enti Eleggibili e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Università e degli Enti Eleggibili aderenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Università e gli Enti Eleggibili aderenti ed alla CRUI, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a:

(a) dare immediata comunicazione alla CRUI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli mandati;

(b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati nei mandati emessi da CRUI.

11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CRUI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CRUI entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

12. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Università e gli Enti Eleggibili interessati.

13. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto e dei singoli mandati non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto la CRUI può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai singoli mandati le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Contratto.

ARTICOLO 7

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli mandati, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023 ove applicabile per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al singolo mandato cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla CRUI nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
Si evidenzia, altresì, che il CIG comunicato dalla CRUI sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalla CRUI nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, la CRUI procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che la CRUI prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto negli artt. 2, comma 1 lett. e), e 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla CRUI, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere,

oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli mandati, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla CRUI.

12. Qualora, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente Contratto, un Ente aderente dichiarasse esplicitamente di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ovvero fosse soggetto ad un diverso regime fiscale ai sensi della normativa vigente (per tutto o per una singola parte di ciascun ordinativo), il Fornitore emetterà direttamente la fattura nei confronti dell'Ente previa comunicazione da parte della CRUI.

13. Qualora, nell'ambito delle prestazioni previste dal Contratto in argomento, un Ente aderente richiedesse anche uno o più corsi finalizzati a formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, il Fornitore emetterà direttamente la fattura corrispondente nei confronti dell'Ente unicamente per questa voce. Prima dell'emissione della fattura, il Fornitore dovrà contattare il referente amministrativo dell'Ente onde verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 14 co. 10 della LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 8

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

2. Il Fornitore dichiara che i servizi in questione sono prestati nell'ambito dell'attività imprenditoriale e che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di regresso, ai sensi del Decreto Presidenziale 633/1972.

ARTICOLO 9

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato UE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di CRUI di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 10

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla CRUI.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di CRUI, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla CRUI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRUI a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La CRUI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La CRUI potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della CRUI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 13, comma 2, lett. g) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della CRUI, ed il cui importo è indicato nel Contratto, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della CRUI. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto e dall'esecuzione dei singoli mandati.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CRUI, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della CRUI a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023. La CRUI provvederà allo svincolo periodicamente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun mandato, da parte delle

Università e gli Enti Eleggibili aderenti dei certificati di conformità della fornitura. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo, così come rilasciati dalle singole Università e gli Enti Eleggibili, siano inviati alla CRUI dal Fornitore.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CRUI.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CRUI.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CRUI ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 12

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e dei mandati; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CRUI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Università agli Enti Eleggibili e/o alla CRUI.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dalla CRUI, per porre fine all'inadempimento, la medesima CRUI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 122 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 nonché nelle presenti Condizioni generali e nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, i singoli contratti attuativi e/o il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CRUI, anche ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o la CRUI, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti Condizioni Generali;
- f) nei casi di cui agli articoli 7 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Trasparenza), 12 (Riservatezza), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali;

3. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle singole Università e gli Enti Eleggibili.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CRUI avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della parte risolta. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della CRUI al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. La CRUI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 14 RECESSO

1. Si applica l'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto del Fornitore stesso quanto delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la CRUI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali e nel Contratto, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i., che impediscano al Fornitore di contrattare con le Università italiane e gli Enti Eleggibili, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la CRUI avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della CRUI al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la CRUI e le singole Università e gli Enti Eleggibili dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di singole Università, Enti Eleggibili e/o della CRUI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le Università, gli Enti Eleggibili e/o la CRUI sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Università e gli Enti Eleggibili aderenti e/o della CRUI, queste, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le informazioni e i dati personali acquisiti e trattati in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.
2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati esternamente a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dai soggetti autorizzati al trattamento ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni e altri responsabili del trattamento dei dati qualora il Fornitore si avvalga di tali responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile.
4. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 20

COMPLIANCE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le Parti si impegnano a garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), le disposizioni nazionali di attuazione e qualsiasi ulteriore normativa vigente in materia.
2. Telecom Italia S.p.A. nella fornitura dei servizi oggetto del presente contratto agisce come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
3. Le Università e gli Enti aderenti al presente contratto sono Titolari del trattamento.
4. La CRUI stipula il contratto in qualità di Stazione appaltante per le Università e gli Enti aderenti all'Area ICT della CRUI, mantenendo il ruolo di coordinamento nella gestione del rapporto con Telecom Italia S.p.A. La CRUI non è Titolare del trattamento, ma assicura che le Università e gli Enti aderenti al contratto ricevano informazioni adeguate sulle modalità di trattamento previste nel contratto e nell'Accordo sul trattamento dei dati personali allegato al presente contratto.
5. Telecom Italia S.p.A. potrà agire come Titolare autonomo qualora tratti dati personali per finalità diverse da quelle definite nel presente contratto, previa comunicazione scritta ai Titolari del trattamento.
6. Il trattamento dei dati personali da parte di Telecom Italia S.p.A. è disciplinato dall'Accordo per il trattamento dei dati personali allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e quelle dell'Accordo, prevarranno le disposizioni che garantiscono un livello di protezione più elevato per gli interessati, nel rispetto del GDPR e delle normative applicabili.
7. Telecom Italia S.p.A. si impegna a:
 - a. trattare i dati personali esclusivamente per l'esecuzione del contratto, in conformità all'Accordo e alle previsioni del presente contratto;

- b. adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, conformemente all'art. 32 del GDPR;
 - c. garantire che il personale autorizzato al trattamento abbia ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sia vincolato da obblighi di riservatezza;
 - d. notificare senza ingiustificato ritardo alla CRUI e alle Università ed Enti aderenti al contratto (Titolari) qualsiasi violazione di dati personali (data breach) che possa impattare sui servizi oggetto del contratto, fornendo tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di notifica alle autorità competenti e agli interessati;
 - e. collaborare con le Università e gli Enti aderenti al contratto (Titolari del trattamento) per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Capo III del GDPR;
 - f. non trasferire dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza le adeguate garanzie previste dal GDPR.
8. Le Università e gli Enti aderenti al contratto CRUI/Google, in quanto Titolari del trattamento, si impegnano a:
- a. informare adeguatamente gli interessati (studenti, docenti, personale) circa le finalità e modalità del trattamento dei loro dati personali nell'utilizzo dei servizi EDU oggetto del presente contratto;
 - b. assicurarsi che i dati personali trattati siano pertinenti e aggiornati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati;
 - c. verificare che l'utilizzo dei servizi EDU avvenga nel rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati trattati.
9. La CRUI, in qualità di Stazione appaltante, pur non essendo Titolare del trattamento si impegna a:
- a. coordinare la gestione degli obblighi di protezione dei dati personali tra Telecom Italia S.p.A. e Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari);
 - b. comunicare tempestivamente a Telecom Italia S.p.A. eventuali richieste di Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari) relative al trattamento di dati personali.
10. Telecom Italia S.p.A. potrà avvalersi di sub-responsabili per il trattamento dei dati personali. Telecom Italia S.p.A. garantirà che ogni sub responsabile offra garanzie adeguate per la protezione dei dati e sia vincolato da obblighi contrattuali equivalenti a quelli previsti nel presente articolo.
11. Al termine del contratto o su richiesta della CRUI e/o delle Università ed Enti aderenti al presente contratto (Titolari), Telecom Italia S.p.A. dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto dei Titolari, salvo l'eventuale conservazione necessaria per adempiere a obblighi di legge.
12. La CRUI e le Università e gli Enti aderenti al presente contratto avranno il diritto di verificare la conformità di Telecom Italia S.p.A. agli obblighi di protezione dei dati personali mediante audit o richieste di informazioni documentate. Telecom Italia S.p.A. si impegna a collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al GDPR.
13. Telecom Italia S.p.A. sarà responsabile per qualsiasi violazione della normativa sulla protezione dei dati derivante da un trattamento illecito o non conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
14. Le Università e gli Enti aderenti al presente contratto saranno responsabili per violazioni derivanti da negligenza, omissioni o uso improprio dei servizi oggetto del presente contratto.
15. Il presente articolo potrà essere aggiornato per garantire la conformità a modifiche normative, decisioni delle autorità di controllo o aggiornamenti contrattuali.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CRUI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.